



Regolamento delle riunioni in modalità telematica del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Art. 2 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per le quali è prevista la possibilità che uno, più componenti o tutti i componenti l'organo partecipino a distanza.

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di documenti; d) votazione; e) approvazione del verbale.
3. Sono considerate tecnologie idonee tutti i sistemi di teleconferenza che consentano la contestuale trasmissione a distanza di file e la condivisione dello schermo del dispositivo elettronico utilizzato da uno o da tutti i partecipanti.

Art. 4 Decisione di procedere allo svolgimento delle riunioni di Consiglio in modalità telematica

1. Spetta al Presidente, in caso di necessità ed urgenza, procedere alla convocazione della riunione di Consiglio in modalità telematica.
2. I casi di necessità ed urgenza devono essere oggettivamente riscontrabili (a titolo meramente esemplificativo: scioperi nazionali, manifestazioni pubbliche che rendono molto difficoltoso il raggiungimento della sede dell'Ente, cause di forza maggiori, calamità naturali, ragioni di pubblica sicurezza, tutela della salute pubblica, etc.).
3. In assenza di necessità ed urgenza la partecipazione in modalità telematica è permessa ai soli consiglieri che dimostrino l'oggettiva difficoltà di partecipare de visu alla riunione, in assenza della quale, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
4. L'impossibilità di partecipare in modalità telematica dovrà essere fatta presente, per iscritto (e-mail, pec, fax) all'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, successivamente all'invio dell'o.d.g..

5. Spetta al Presidente vagliare la giustificazione adottata dai singoli Consiglieri.
6. Qualora sia il Presidente a dover partecipare alla riunione in modalità telematica, il vaglio della giustificazione adottata è in capo al Vicepresidente.
7. La partecipazione alla riunione consigliere in modalità telematica, qualora la riunione non sia convocata in tale modalità, nei casi di cui al comma 3, non potrà coinvolgere un numero di consiglieri superiori a n. 7, oltre i quali la mancata partecipazione de visu sarà considerata assenza.
8. Ai fini della partecipazione in modalità telematica si utilizzerà il criterio cronologico relativamente alla comunicazione di impossibilità a partecipare alla riunione de visu, successivamente all'invio dell'o.d.g..

Art. 5 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la convocazione e la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

Art. 7 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il presente Regolamento e i vigenti restanti Regolamenti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio vanno applicati in regime di integrazione reciproca.